Città di Grottammare

Provincia di Ascoli Piceno

ORDINANZA N. 130 del 18-11-2026

OGGETTO: **REVOCA ORDINANZE N. 124 E 125/2026 – RIAPERTURA COMPLETA AL TRANSITO VEICOLARE IN "STRADA PROVINCIALE CUPRENSE S.P. N. 23" NEL TRATTO COMPRESO FRA GLI INCROCI CON VIA MASCAGNI E VIA CAGLIATA NEL COMUNE DI GROTTAMMARE**

COMUNE DI GROTTAMMARE
Protocollo Partenza N. 35072/2026 del 19-11-2026
Doc. Principale - Class. 2.01 - Copia Documento

IL SINDACO

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze n. 124 del 14/11/2026, ad oggetto: “Chiusura temporanea al transito per movimento franoso in entrambi i sensi di marcia a tutti gli utenti della strada provinciale Cuprense S.P. n. 23 nel tratto compreso fra gli incroci con via Mascagni e via Cagliata nel Comune di Grottammare, a tutela della pubblica e privata incolumità” e n. 125 del 15/11/2026 ad oggetto: “Modifica ordinanza n. 124/2026 – riapertura parziale al transito veicolare in "strada provinciale Cuprense s.p. n. 23" nel tratto compreso fra gli incroci con via mascagni e via Cagliata nel comune di Grottammare mediante istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e adeguamento della viabilità circostante”.

VISTO CHE la ditta incaricata dal Servizio Manutenzione del Comune di Grottammare ha portato a termine i lavori di messa in sicurezza della scarpata dove è avvenuto il movimento franoso dei giorni scorsi e dato atto che sono state completamente ripristinate le condizioni di sicurezza e di pubblica e privata incolumità dei luoghi.

RITENUTO pertanto che sono venute meno le condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità che avevano determinato l’emissione dei già menzionati provvedimenti di urgenza, sussistendo i presupposti per procedere alla revoca degli stessi;

VISTI

- l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- l'art. 6, comma 4, lettere a) e b), del medesimo decreto;
- l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, relativo alla regolamentazione della circolazione nei tratti di strade non comunali ricadenti all'interno dei centri abitati;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di provvedimenti contingibili e urgenti a tutela dell'incolumità pubblica;

DISPONE LA REVOCA

Dell’ ordinanza sindacale n. 124 del 14/11/2026, ad oggetto: “Chiusura temporanea al transito per movimento franoso in entrambi i sensi di marcia a tutti gli utenti della strada provinciale Cuprense S.P. n. 23 nel tratto compreso fra gli incroci con via Mascagni e via Cagliata nel Comune di Grottammare, a tutela della pubblica e privata incolumità” e della successiva ordinanza n. 125 del 15/11/2026 ad oggetto: “Modifica ordinanza n. 124/2026 – riapertura parziale al transito veicolare in "strada provinciale Cuprense s.p. n. 23" nel tratto compreso fra gli incroci con via mascagni e via Cagliata nel comune di Grottammare mediante istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e adeguamento della viabilità circostante”.

Ripristinando la normale viabilità in entrambi i sensi di marcia in strada provinciale Cuprense s.p. n. 23 nel tratto compreso fra gli incroci con via Mascagni e via Cagliata nel comune di Grottammare

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza sia trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, a:

- Alla Prefettura di Ascoli Piceno;
- Al Comandante del Servizio Autonomo Polizia Locale;
- Al Responsabile del Servizio Ambiente;
- Al Responsabile del Servizio Manutenzioni;
- Al Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Grottammare;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- Alla Provincia di Ascoli Piceno;
- Ai Vigili del Fuoco;
- Alla Start S.p.A.;
- Alla Centrale Operativa del NUE 112.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione del D. Lgs. 9 luglio 2010, n.104, gli interessati potranno ricorrere:
1) per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente, al Tribunale Amministrativo dalla Regione Marche;
2) oppure, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti sempre dalla notifica della presente, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre1971, n. 1199.

IL SINDACO
Alessandro Rocchi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI GROTTAMMARE
Protocollo Partenza N. 35072/2026 del 19-11-2026
Doc. Principale - Class. 2.01 - Copia Documento